

## **STATUTO del Comitato "TORINO RESPIRA"**

### **Art. 1**

#### ***Costituzione***

È costituito un Comitato denominato "TORINO RESPIRA"

Il Comitato ha sede in Torino.

Fanno parte del Comitato gli Enti e Soggetti Promotori e tutte le persone fisiche e giuridiche che saranno ammesse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

### **Art. 2**

#### ***Scopo***

Il Comitato ha, senza fini di lucro, lo scopo di promuovere e adottare iniziative finalizzate a conseguire il miglioramento della qualità dell'aria all'interno del Comune di Torino e dell'area metropolitana, anche in supporto all'esposto presentato presso la Procura della Repubblica di Torino il 3 aprile 2017 a firma del sig. Roberto Mezzalama.

Il Comitato intende perseguire il proprio scopo mediante attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, promozione di incontri con esperti, sollecitazione delle istituzioni all'adozione di misure dirette alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni che ne sono causa. Tale finalità verrà perseguita attraverso le attività ritenute più idonee, ivi comprese la promozione ed il sostegno ad iniziative giudiziarie, a tutela della salute, dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Il Comitato potrà collaborare con enti e associazioni aventi analoghe finalità e operanti a livello locale, nazionale ed internazionale per promuovere le proprie finalità.

Durante la vita del Comitato non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti per l'attività sociale.

### **Art. 3**

#### ***Raccolta fondi***

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare raccolte di sottoscrizioni, fondi e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Il Comitato curerà che i fondi a esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

### **Art. 4**

#### ***Patrimonio***

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute e incassate a norma del presente Statuto.



## **Art. 5**

### ***Adesione al Comitato***

Il Comitato è aperto a coloro che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto e accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività personale di ciascun aderente non sia in contrasto con le finalità del Comitato.

Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

L'adesione al Comitato comporta il versamento di un contributo da parte degli aderenti, nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione al Comitato è a tempo indeterminato. La quota non è trasmissibile.

## **Art. 6**

### ***Organi***

Sono Organi del Comitato: l'Assemblea, il Presidente (ed eventuali Vicepresidenti) e il Consiglio Direttivo

## **Art. 7**

### ***Assemblea***

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all'atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo di e-mail spedita almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per procedere all'esame e all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

L'Assemblea è inoltre convocata quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da una metà dei componenti del Comitato.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
- approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- nomina degli organi direttivi del Comitato;
- approvazione del rendiconto annuale consuntivo;
- ogni deliberazione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente.

## **Art. 8**

### ***Il Presidente (e i Vice Presidenti)***

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Egli è componente di diritto, insieme ai Vice Presidenti, del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede.



In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età, sino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca. La revoca potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, nella composizione integrata di cui all'art. 10, per gravi e comprovati motivi.

Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo espresso dall'Assemblea.

## **Art. 9**

### ***Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro componenti - due dei quali anche con funzioni di Vice Presidenti - nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere possono essere assunti anche da un'unica persona; in tal caso l'incarico di Segretario/Tesoriere, potrà essere assunto anche dal Presidente o dai Vice Presidenti.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca. La revoca potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, nella composizione integrata di cui all'art. 10, per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è altresì convocato quando lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario, designato dal Consiglio stesso.

## **Art. 10**

### ***Competenze del Consiglio Direttivo***

Al Consiglio Direttivo compete:

- la predisposizione del piano realizzativo dello scopo;
- l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi, con redazione di un rendiconto delle entrate e delle uscite;
- l'ammissione di nuovi componenti del Comitato;
- esclusione di taluno dei componenti del Comitato;
- la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
- l'attribuzione dei poteri al Presidente e ai Vicepresidenti;
- l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato.

Al Consiglio Direttivo compete, altresì, nella composizione integrata con il rappresentante dell'Assemblea di cui all'art 7, la revoca e sostituzione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo.

## **Art.11**

### **Tesoriere**



Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo e viene eletto dai membri dello stesso.

Il Tesoriere si occupa della gestione contabile ed amministrativa del Comitato, tra i suoi compiti rientra la redazione del rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

E' sua facoltà delegare alcune delle proprie mansioni ai soci promotori con cui collabora.

#### **Art.12**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei conti può essere eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, deve avere competenze amministrative e non deve ricoprire altri incarichi sociali nel Comitato e resta in carica 3 anni.

Il Collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione del Comitato, la veridicità del rendiconto e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 13**

##### **Gratuità delle cariche**

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### **Art. 14**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31 dicembre 2018, e i successivi al 31 dicembre di ogni anno di attività e fino alla estinzione del Comitato. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 15**

##### **Recesso ed esclusione dal Comitato**

L'esclusione di un componente del Comitato dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e potrà avvenire solo per gravi e comprovati motivi.

Ai casi di recesso ed esclusione si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 24 del codice civile.

#### **Art. 16**

##### **Estinzione del Comitato**

Il Comitato si estingue per raggiungimento o impossibilità dello scopo o per delibera dei promotori. All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe.

#### **Art. 17**

##### **Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.